



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 43 dell'8 Settembre 2025

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 Settembre 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

TRIANGOLARE "NOIENERGIA"

Gara: S.S.D. BARLETTA 1922 A R.L. – A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 del 19/08/2025 (Reclamo della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 22/08/2025.

Ritenuto in fatto

Con reclamo del 25 agosto 2025, ritualmente preannunciato, l'ASD Canosa Calcio 1948, in persona del Presidente Sig. Alessandro Di Nunno, ha proposto impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo del 22 agosto 2025 pubblicata sul C.U. n. 28, con la quale è stata disposta la squalifica del calciatore **Nicola Strambelli**, tesserato per l'ASD Canosa Calcio 1948, fino al 15 settembre 2025, a seguito degli eventi verificatisi in occasione della gara amichevole disputata il 19 agosto 2025 tra l'ASD Canosa Calcio 1948 e la S.S.D. BARLETTA 1922 A R.L..

Il reclamo è stato proposto per i seguenti motivi:

- la società ritiene che la sanzione sia stata irrogata sulla base di un'interpretazione eccessivamente severa e non correttamente riscontrata dei fatti riportati nel referto arbitrale;
- viene dedotta l'assenza di condotta violenta o antisportiva tale da giustificare una squalifica di tale entità, trattandosi piuttosto di un episodio di gioco privo di particolare gravità;
- si sottolinea la sproporzione della sanzione rispetto alla natura amichevole della partita, che avrebbe richiesto un'applicazione più equilibrata dei principi di proporzionalità e gradualità della pena sportiva;
- si evidenzia, infine, che il calciatore Strambelli ha sempre mantenuto una condotta corretta e rispettosa delle regole, circostanza che avrebbe dovuto essere valorizzata in sede disciplinare.

All'udienza del 3/9/2025 ha partecipato il Presidente della società reclamante e il giocatore Strambelli Nicola. Entrambi, nel riportarsi al reclamo, hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Quanto all'eccezione sollevata dalla reclamante, secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata per mancanza di un espresso richiamo alla norma del Codice di Giustizia Sportiva asseritamente violata, con conseguente lesione del diritto di difesa, la stessa non può essere accolta.

È principio pacifico in giurisprudenza sportiva, nonché coerente con la generale elaborazione dottrinale in materia di diritto sanzionatorio, che **la validità del provvedimento disciplinare non presuppone necessariamente l'indicazione numerica della norma violata**, essendo sufficiente che dal corpo del provvedimento emerga in modo chiaro e inequivocabile la condotta contestata e la relativa qualificazione giuridica. D'altronde la specificazione degli estremi fattuali della condotta consente all'incolpato di esercitare pienamente il diritto di difesa, a nulla rilevando l'eventuale mancanza di una puntuale citazione della norma sanzionatoria.

Nel sistema della giustizia sportiva, la tipizzazione normativa non è concepita in senso penalistico, ma è funzionale alla repressione di condotte lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sicché è sufficiente che il provvedimento consenta la riconducibilità della condotta a una delle fattispecie previste dal Codice.

Ne consegue che, nel caso di specie, **l'assenza di un espresso richiamo normativo non comporta nullità**, potendo questa Corte agevolmente risalire, sulla base del fatto accertato, alla fattispecie disciplinare astrattamente violata – nel caso di specie, la condotta violenta di cui all'art. 38 CGS.

La pacifica gravità oggettiva delle condotte censurate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia rinviene nel referto arbitrale, che ha descritto i comportamenti del tesserato sanzionato nel seguente modo: *“a seguito di un contrasto di gioco Strambelli Nicola (Canosa calcio) veniva a contatto con Di Jeva Stefano (Barletta Calcio) e lo afferrava per il collo stringendoglielo energicamente. A seguito del colpo subito da Strambelli Nicola, Di Jeva reagiva a quest'ultimo colpendolo con un energico pugno al volto”*. Nel supplemento di rapporto il Direttore di gara ha confermato che si vi sono state *“condotte violente che si sono susseguite reciprocamente tra Strambelli e Di Jeva”*.

La reclamante ha dedotto una discordanza tra il rapporto dell'assistente arbitrale e quello del direttore di gara, concernente sia il minuto in cui l'episodio si sarebbe verificato (4° minuto del primo tempo secondo l'assistente; 12° minuto del primo tempo secondo l'arbitro), sia le modalità stesse dell'accadimento. Al fine di chiarire tale divergenza, questa Corte ha ritenuto opportuno procedere, nell'odierna udienza, all'audizione del direttore di gara, il quale ha rettificato e meglio precisato le circostanze del fatto, confermando che l'episodio si è verificato al 4° minuto del primo tempo e dichiarando che *“a seguito di un contrasto di gioco tra Strambelli (Canosa Calcio) e Di Jeva (Barletta Calcio), Strambelli, a pallone lontano, afferrava per il collo Di Jeva e lo colpiva con una manata volontaria; Di Jeva, in reazione a tale condotta, rispondeva con un pugno al volto nei confronti di Strambelli”*.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata.

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (ex multis, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati ab initio alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Da quanto esposto emerge, con chiarezza, la **riconcucibilità della condotta del calciatore Strambelli alla nozione di violenza sportiva**. L'arbitro, anche a seguito dell'audizione in questa sede, ha confermato che il calciatore, **a pallone lontano**, ha dapprima afferrato per il collo l'avversario Di Jeva stringendolo energicamente e successivamente lo ha colpito con una manata volontaria. Si tratta, dunque, di un comportamento che, indipendentemente dalla successiva reazione di Di Jeva, integra pienamente gli estremi della **condotta violenta** ai sensi dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel diritto sportivo, infatti, per "condotta violenta" deve intendersi qualsiasi atto diretto contro un avversario, un compagno di squadra, l'arbitro o altra persona, connotato da **intenzionalità e potenzialità lesiva**, anche a prescindere dal verificarsi di un danno fisico concreto. È sufficiente che l'atto, per modalità e contesto, esuli dall'azione di gioco e riveli una volontà aggressiva incompatibile con la normale dinamica sportiva.

Alla luce di ciò, la **gravità oggettiva del comportamento di Strambelli** risulta pacifica: l'afferramento al collo e la manata costituiscono gesti di aggressione fisica volontaria, estranei alla ricerca del pallone e in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva.

La sanzione irrogata al calciatore Strambelli, con scadenza al 15 settembre 2025, risulta conforme al disposto dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede l'applicazione di una squalifica **non inferiore a tre giornate o, in alternativa, a tempo determinato**. La circostanza che la misura adottata comporti, in concreto, l'esclusione del tesserato da quattro gare di campionato e da una gara di Coppa Italia non incide sulla legittimità e proporzionalità della decisione, trattandosi di una conseguenza derivante dal calendario agonistico e non da un aggravio della sanzione stessa.

Le doglianze della reclamante in ordine alla presunta iniquità della squalifica non possono, pertanto, trovare accoglimento, posto che la durata applicata rispetta i parametri normativi ed è pienamente giustificata dalla gravità oggettiva della condotta accertata.

Quanto, infine, al diverso trattamento disciplinare adottato nei confronti del calciatore Di Jeva, fatto rilevare dalla reclamante con la propria memoria, occorre precisare che tale valutazione non rientra nell'oggetto del presente giudizio, non essendo stata sottoposta all'esame di questa Corte.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Canosa Calcio 1948;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 8 Settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'8/9/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci